

Comune di DOLIANOVA



PARERE N.22 DEL REVISORE DEI CONTI del 12.09.2022

IL REVISORE UNICO

VERBALE N.26 DEL 12.09.2022

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09-09-22 N.136

**Oggetto: Modifica alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Triennio
2022/2024 approvata con G.M. n.153 del 30/11/2021.**

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di Settembre, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 09-09-22 N.136

**Oggetto: Modifica alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Triennio
2022/2024 approvata con G.M. n.153 del 30/11/2021**

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 136 del 09/09/2022, relativa alla modifica alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Triennio 2022/2024 approvata con G.M. n.153 del 30/11/2021;

Tenuto conto che:

- - l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: “1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)*”;
- - l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita: “1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*4. *Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*(...) 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*”;
- - l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita: “1. *Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.* 2. *Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*3. *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti*

locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute..”

- - l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita: “1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”;*
- - l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

VISTA

- la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 36 del 28/07/2022 nella quale si da atto che:
 - il limite della spesa del personale per il triennio 2011-2013 è pari a € 1.584.430,00;
 - il rapporto fra le spese del personale (riferito all'anno 2021) e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2021) è pari a 2%, al di sotto della soglia prevista dal Decreto Ministeriale per la fascia demografica da 5.000 a 9999 abitanti che è pari al 26,9%;
- la Deliberazione n. 103 del 29 luglio 2021 con la quale la Giunta comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, allegata al Documento unico di programmazione, modificata con atto di G.M. . 153 del 30.11.2021
- la proposta di delibera di confermare che non ci sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale rispetto a quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 29 luglio 2021;
- Di incrementare il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative della somma di € 13.000,00 delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- di approvare la modifica della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 prevedendo il seguente piano occupazionale, :

ANNO 2022

- Settore Urbanistico-Manutentivo:
 - l'assunzione di 3 istruttori tecnici, a tempo pieno e indeterminato appartenente alla categoria C, di cui con trattamento tabellare iniziale C1 da acquisire mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero qualora la mobilità andasse deserta mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico, per una spesa complessiva annua di 90.899,40 compreso di oneri previdenziali e irap di cui :
 - 1 unità assunta
 - 1 unità in sostituzione della cessazione per mobilità a far data dal 01/06/2022;

- 1 unità da assumere.

Pertanto nessun costo aggiuntivo rispetto alla previsione iniziale.

- Settore Lavori e opere pubbliche:

- qualora entro il 31 gennaio 2022 non rientri l'istruttore tecnico cessato per dimissioni con diritto alla conservazione del posto, l'assunzione di 1 istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato appartenente alla categoria C, con trattamento tabellare iniziale C1 da acquisire mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero qualora la mobilità andasse deserta mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero mediante concorso pubblico per una spesa complessiva di €. 30.296,47 compreso di oneri previdenziali e irap;

Pertanto nessun costo aggiuntivo rispetto alla previsione iniziale.

- Settore Servizi Sociali e alla persona:

- -Aumento delle ore all'assistente Sociale Giuseppina Pacetto attualmente con contratto a 31 ore a 36 ore

Aumento costo €. 6.372,00 da finanziarsi con i risparmi delle cessazioni intervenute nel corso dell'anno e non sostituite;

- Settore Economico Finanziario:

- Ritorno da 30 ore a 36 per risoluzione convenzione con l'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano dell'Istruttore direttivo Cinzia Cardia dal 01/11/2022 costo annuo €. 10.100,00 somme accantonate nel costo del personale e presenti negli stanziamenti di bilancio;

Anno 2023

Nessuna assunzione

Anno 2024

Nessuna assunzione

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;


Esprime parere favorevole

all'approvazione della modifica alla Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Triennio 2022/2024 approvata con G.M. n.153 del 30/11/2021 e della dotazione organica dell'Ente, allegata alla proposta di deliberazione alla lett. A), e da atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO

(Dott. Massimo Mannella)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mannella', written over the printed name.